



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Via C. Pavese - 89900 Vibo Valentia - Tel: 0963/997359
SETTORE VII – Stazione Unica Appaltante

Prot. n. 3422 /SUA del 09 LUG. 2012

OGGETTO: Bando di gara N.40/2012 - Affidamento lavori e servizi di progettazione definitiva ed esecutiva con connesse attività tecniche amministrative per la realizzazione del "Nuovo Teatro Comunale di Vibo Città".

QUESITO N. 9

Il sottoscritto,....., in riferimento al bando di cui all'oggetto, chiede la cortesia di rispondere al seguente chiarimento:

Domanda

In un raggruppamento formato da 1) ARCHITETTO CAPOGRUPPO 1) INGEGNERE MANDANTE, il giovane professionista deve far parte nel raggruppamento o può essere solo indicato? Se deve far parte del raggruppamento deve avere requisiti ??? (Il giovane professionista difficilmente ha requisiti tecnici).... Concludendo se si chiedono 4 unità e il geologo può essere solo indicato dall'impresa, per il Giovane professionista COME CI REGOLIAMO ??? Fermo restando che non ha requisiti tecnici..

Risposta: (norme di riferimento articolo 90, comma 7, del Codice degli Appalti D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; art. 263, comma 1, lett. d) del DPR n.207/2010)

1. Il giovane professionista deve far parte del raggruppamento. Infatti, in caso di RTP costituito o costituendo, l'articolo 90, comma 7, del Codice degli Appalti D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., prevede la presenza - **quale progettista** - di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza. La presenza del giovane professionista è elemento necessario dell'RTP.
2. Il soggetto giovane professionista progettista in questione, deve necessariamente essere qualificato per l'attività che svolgerà in base alla quota di partecipazione. Se lo stesso non ha alcun requisito tecnico non è un soggetto qualificato per l'appalto in questione. Non è possibile che un soggetto partecipi in un raggruppamento con una quota percentuale pari a zero in quanto vi dev'essere corrispondenza tra quota di partecipazione, qualificazione e di esecuzione.
3. Concludendo le quattro unità, quale numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, di cui all'art. 263, comma 1, lett. d) del DPR n.207/2010, rappresentano un requisito tecnico di qualificazione che è differente dal requisito di cui all'articolo 90, comma 7, del Codice degli Appalti D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., pur potendo, ma non necessariamente, le due situazioni coincidere.

IL DIRIGENTE : Dott.ssa Edith Macri

